

Deliberazione n. **39** /2018/PRSP
Comune di SCHEGGINO (PG)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere - relatore
Francesco BELSANTI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

nella Camera di consiglio del 6 marzo 2018

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";



VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotto dal citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2015;

VISTA la Deliberazione n. 1/2017/INPR del 19 gennaio 2017 con cui questa Sezione ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno in corso;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2015 del Comune di Scheggino e le risultanze dell'attività istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 6 marzo 2018;

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018, il relatore Cons. Vincenzo Busa

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli Organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148-bis TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi



166 e 167, della citata legge n. 266, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Scheggino ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2015 senza evidenziare significative irregolarità contabili.

Con nota prot. n. 1772 del 20/09/2017 il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, chiedendo chiarimenti e/o documentazione in merito ai seguenti punti:

1. documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed al conseguente ripiano del maggior disavanzo di amministrazione;
2. allegati al rendiconto, di cui alle lettere b) f) e g) dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 (tabelle dimostrative degli accertamenti e degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi), al fine di verificare la corretta determinazione del FPV di uscita al 31/12/2015;
3. criteri di composizione del FCDE al 31 dicembre 2015, quantificato in 23.295,43 euro (corrispondente alla differenza tra il risultato di amministrazione di Euro 37.711.25 e l'applicazione del disavanzo da riaccertamento straordinario di Euro 14.415,82);
4. mancato rispetto del parametro deficitario n. 3 (ammontare residui dei titoli I e III dell'entrata, esclusi FSR e FdS, superiore al 65% degli accertamenti di competenza dei medesimi titoli di entrata, al netto dei richiamati fondi), con richiesta di specificare le strategie poste in essere per dare maggior impulso alla riscossione;
5. elencazione dei residui attivi e passivi cancellati con il riaccertamento straordinario, pari rispettivamente a 124.160,76 ed a 34.367,90 euro;
6. indicazione dettagliata dei residui attivi e passivi conservati in sede di riaccertamento straordinario che, in base a quanto dichiarato nei quadri 1.2.10.8 e 1.2.10.9, sarebbero poi stati reimputati in sede di riaccertamento straordinario 2015, con contestuale descrizione dettagliata delle ragioni che avrebbero giustificato tale operazione.

Con nota del 10/10/2017 s.n.p. (prot. interno n. 1988 di pari data) e successive integrazioni del 6 /11/2017 s.n.p. (prot. interno n. 2254, di pari data), del 22/12/2017 n. 5113 (prot. interno n. 2760, di pari data) e del 27/2/2018 n. 889 (prot. interno n. 336, del 2/3/2018) l'Ente ha inteso corrispondere alle predette richieste, facendo pervenire i chiarimenti e la documentazione di cui in appresso:

1. delibera di Giunta n. 31 del 29/4/2015 relativa al riaccertamento straordinario dei residui, unitamente agli allegati 5/1 e 5/2 al D. Lgs.118/2011, alle liste di variazione di esigibilità dei residui attivi e passivi ed alla delibera di C.C. n. 19 del 12/6/2015, di



ripiano del maggior disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario, da cui emerge che:

a) il risultato di amministrazione è stato rideterminato al 1/01/2015 come segue:

Risultato di amm.ne al 31/12/2014	€	79.596,86
Residui attivi cancellati non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	-€	62.127,17
Residui passivi cancellati non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	€	742,77
Residui attivi cancellati e reimputati	€	-
Residui passivi cancellati e reimputati	€	599.602,31
<u>FPV</u>	-€	599.602,31
Risultato di amm.ne al 1/1/15 post R.Str.	€	18.212,46
Parte accantonata		
FODE	€	450.687,00
Altri fondi	€	-
		€ 450.687,00
Parte vincolata		
<u>Vincoli da leggi e principi contabili</u>	€	-
<u>Vincoli da trasferimenti</u>	€	-
<u>Vincoli da contrazione mutui</u>	€	-
<u>Altri vincoli</u>	€	-
		€ -
TOTALE PARTE DISPONIBILE	-€	432.474,54


- b) l'importo del FPV al 1/1/2015, pari a 599.601,31 euro (di cui 120.859,03 in parte corrente e 478.743,28 in parte capitale) consegue alla reimputazione di soli impegni, di cui viene fornita dettagliata elencazione;
- c) con delibera C.C. n. 19/2015 si è stabilito di ripianare il disavanzo, come sopra determinato, in n. 30 quote costanti da applicare agli esercizi 2015-2044 per l'importo annuo di 14.415,82 euro;
- d) le cancellazioni definitive di residui passivi e attivi, operate per mancanza di obbligazioni giuridicamente perfezionate e determinate rispettivamente in 742,77 euro ed in 62.127,17 euro, riguardano le seguenti voci di entrata/spesa:
- 25.000,00 euro da "Proventi taglio boschi" (cap. 388/E), in quanto i tentativi di alienazione esperiti negli anni precedenti mediante asta pubblica sono risultati infruttuosi;
 - 37.127,17 euro di "Recupero Spese" (cap. 455/E) e "Recupero spese trasferimento servizio idrico" (cap. 460/E): a seguito di verifica particolareggiata sarebbe emerso che "...in fase di passaggio del servizio idrico dalla gestione diretta dell'ente al gestore esterno vennero previste delle poste di



bilancio [crediti] che non hanno poi trovato riscontro nei rapporti con il nuovo gestore; allo stato attuale, sulla base della situazione consolidatasi nel corso degli anni, tali previsioni non trovano più giustificazioni”;

- 435,19 euro (cap. 356/U) e 307,58 euro (cap. 804/U) per economie realizzate rispettivamente su bolli auto e servizio mensa, quest’ultime generate dalla mancata presenza quotidiana di tutti i bambini iscritti alle scuole materne;
- e) il FCDE è stato quantificato in 450.687,00 euro, applicando la media semplice dei rapporti tra incassato in c/residui e residui all’1/1 di ciascun anno dal 2010 al 2014, con riferimento alle seguenti voci di entrata, come risulta dai relativi schemi di calcolo inviati dall’Ente: IMU, Recupero imposte comunali a seguito di attività accertativa, Tosap permanente e temporanea, Tassa smaltimento rifiuti, Sanzioni CDS, Proventi da refezione scolastica e Recupero e rimborsi diversi (cap. 455/0);
2. l’Ente ha trasmesso gli allegati previsti dall’art. 11, comma 4, lettere b), f) e g) del D. Lgs. 118/2011, evidenziando un FPV di uscita al 31/12/2015 pari ad euro 534.763,53, di cui euro 75.395,51 in parte corrente ed euro 459.368,02 in parte capitale;
 3. l’accantonamento al FCDE al 31/12/2015 *“...è stato effettuato utilizzando il metodo semplificato [introdotto dal D.M. 20/5/2015].... L’Ente, con il riaccertamento straordinario, ha usufruito del ripiano in 30 anni e nell’anno 2015 non si è evidenziato nessun maggior disavanzo da dover ripianare nel bilancio di previsione, pertanto si è effettuato l’accantonamento al FCDE sulla base dei soli residui di competenza. L’importo dell’accantonamento [...] è stato pari ad Euro 23.295,00¹...”*. A seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti fatta dalla Sezione, con nota prot. 889/2018, l’Ente ha trasmesso un prospetto nel quale si evidenziano accantonamenti al FCDE, relativo agli esercizi 2015 e 2016, per importi diversi da quelli che figurano nei rispettivi rendiconti; in tale prospetto, infatti, si evidenziano accantonamenti al FCDE del 2015 per 440.593,07 euro, e al FCDE del 2016 per 419.568,28 euro; conseguentemente, la parte disponibile del risultato di amministrazione passerebbe nel 2015 da zero euro (come da rendiconto approvato) a - 417.297,64 euro e nel 2016 da 874,58 euro (approvati) a - 398.693,70 euro, al netto - per entrambi gli esercizi - della quota trentennale prevista per il ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario.


¹ I capitoli che presentano residui attivi di competenza su cui è stato calcolato l’accantonamento sono: Tosap permanente, Tassa smaltimento rifiuti, Sanzioni CDS, Proventi da refezione scolastica. L’Ente puntualizza inoltre che *“Relativamente all’accantonamento al FCDE al capitolo 250 “Proventi codice della strada” si precisa che è stato fatto prendendo a riferimento il residui di competenza, pari ad Euro 31.472,50, al netto delle spese e a quanto accantonato a favore della Provincia, ai sensi dell’art. 142 comma 12/bis del Codice della strada, al codice di bilancio 1080105 [Euro 20.000,00], in quanto proprietaria della strada sottoposta a controlli per violazioni e alla quale compete una quota pari al 50% dei proventi derivanti da rilevazioni con strumenti elettronici”*.



4. il mancato rispetto del parametro deficitario n. 3 è dovuto alla presenza di residui legati alla riscossione a mezzo ruolo di sanzioni CDS, in carico ad Equitalia ma ancora non riscossi, per i quali non sono però stati emessi provvedimenti di inesigibilità. L'Ente comunica altresì di essersi attivato per passare alla gestione diretta delle riscossioni delle entrate da recupero tributi comunali e sanzioni CDS, iniziando ad inviare dapprima un sollecito bonario (che avrebbe dato buoni risultati di riscossione), per poi procedere con l'emissione di ingiunzione fiscale e di eventuale fermo amministrativo (è in corso l'approvazione del relativo regolamento attuativo);
5. le cancellazioni di residui attivi in sede di riaccertamento ordinario 2015, quantificate in 124.160,76 euro, sono prevalentemente rappresentate da economie registrate su trasferimenti regionali e ministeriali a rendicontazione. Dall'allegato n. 4 alla Delibera di Giunta n. 25/2016 si desume la cancellazione di residui passivi pari a 29.977,07 euro, derivanti primariamente da impegni del Titolo II riferiti a concessione di contributi a privati per riparazione danni a seguito del sisma del 1997;
6. quanto alla reimputazione in sede di riaccertamento ordinario 2015 di residui attivi e passivi conservati in sede di riaccertamento straordinario di cui ai punti 1.2.10.8 e 1.2.10.9 del Questionario, l'Ente ha trasmesso un elenco di soli residui passivi (di parte corrente e di parte capitale), dichiarando che gli stessi, non essendosi realizzata l'esigibilità, sono stati reimputati ad esercizi futuri. In realtà, dall'esame dei dati trasmessi, si evince che i residui in questione, contrariamente a quanto indicato nel Questionario, erano già stati reimputati (e quindi non conservati) con il riaccertamento straordinario, confluendo nel FPV all'1/1/2015.

L'Ente ha altresì evidenziato che la conservazione a residui della somma di 21.000 euro, registrata nel Titolo IV dell'entrata - capitolo "Alienazione immobili", "... si riferisce alle alienazioni immobiliari previste con deliberazione di Consiglio del Commissario Straordinario n. 7 del 8/5/2014, allegata, riferita a n. 3 alloggi di cui alla Tabella 1 progressivo 2 e 3.² Nel 2014 si è materializzata l'alienazione indicata al progressivo 2 per un importo di Euro 99.000,00 a fronte di un valore presunto di Euro 120.000,00 dopo tre tentativi di asta andati deserti. La somma residua di Euro 21.000,00 non introitata nell'esercizio finanziario 2014 è da ritenersi riferita alla vendita degli alloggi di cui al progressivo 3, per un valore presunto di Euro 100.000,00".

CONSIDERATO CHE



² Nella tabella allegata alla delibera figurano al n. 1) Ex camping in loc. Valcasana, valore presunto € 600.000,00, 2) Alloggio di tipo economico nel centro storico di Scheggino, valutato € 120.000,00 e 3) Alloggio di tipo popolare nel centro storico di Scheggino, valutato € 100.000,00.

- la relazione sul rendiconto è stata redatta secondo le linee guida di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016;
- l'Organo di revisione non ha segnalato alcuna irregolarità amministrativo-contabile;
- alla luce anche delle informazioni e dei chiarimenti resi dall'Ente in sede istruttoria, si richiama l'attenzione dell'Ente sui seguenti aspetti critici della gestione:

a) le cancellazioni di residui operate dall'Ente in sede di riaccertamento straordinario (Euro 62.127,17 per la parte attiva ed Euro 742,77 per quella passiva) andavano effettuate già in occasione dei precedenti rendiconti. Dalla risposta dell'Ente (v. sopra punto 1 lett. d) si evince infatti che la mancanza del valido titolo giuridico sotteso alla cancellazione dei residui in questione preesisteva alla data del 1/1/2015: i proventi da taglio dei boschi, in particolare, erano fondati su una mera aspettativa di vendita, rivelatasi infondata a seguito della infruttuosità dei ripetuti tentativi di vendita all'asta, mentre l'effettività dei presunti crediti nei confronti del nuovo gestore del servizio idrico [Società Valle Umbra Servizi S.p.A], iscritti in bilancio al momento dell'esternalizzazione del servizio idrico intervenuta all'inizio degli anni 2000, andava verificata già in precedenza.

Dando atto che la cancellazione di detti crediti, ancorché operata in esercizi precedenti, non avrebbe, di per sé, determinato alcun disavanzo di amministrazione al 31/12/2014, appare invece dubbia la legittimità della conservazione a residui dell'importo di 21.000,00 euro relativo alla alienazione di immobili (cfr. risposta n. 6 dell'Ente); dagli elementi forniti, sembra desumersi che l'Ente avrebbe infatti dovuto cancellare già in sede di riaccertamento ordinario 2014 il menzionato residuo, essendosi realizzata nel corso dell'anno 2014 la relativa vendita prevista dal piano delle alienazioni deliberato dal Commissario straordinario con atto n. 7 del 2014, per un importo inferiore a quello definitivamente stanziato a bilancio³. La corretta rilevazione delle vicende gestionali avrebbe fatto emergere, in assenza delle suddette irregolarità, un diverso risultato di amministrazione al 31/12/2014 (pari a Euro - 2.787,54) e, conseguentemente, un diverso disavanzo da ripianare al 1/1/2015 (pari a euro - 453.474,54, di cui euro -450.687,00 da riaccertamento straordinario ed euro -2.787,54 da rendiconto 2014);

³ Nel predetto piano, infatti, si prevedeva l'alienazione di 3 lotti al valore presunto rispettivamente di 600.000,00, 120.000,00 e 100.000,00 euro, mentre nel rendiconto 2014 si riscontra solo uno stanziamento iniziale a residui per 120.000,00 euro (accertato per la prima volta nel 2011 ed incassato per Euro 99.000,00 nel 2014) ed uno stanziamento in competenza per Euro 601.940,00 (ragionevolmente riferito alla vendita del primo lotto, incassato per Euro 1.940,00 e stralciato al 31/12/2014 per la somma residua di Euro 600.000,00 a motivo, si ritiene, della mancata alienazione); non risulterebbe quindi contabilizzata la vendita del lotto n. 3 per un valore presunto di Euro 100.000,00, a cui, secondo l'Ente, dovrebbe riferirsi il residuo di Euro 21.000,00.



b) il FCDE è stato erroneamente determinato ed esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2015 in 23.295,43 euro (v. delibera C.C. di approvazione del rendiconto 2015 n. 9 del 28/4/2016 e quadro 1.2/.1 del Questionario 2015). Lo stesso non tiene conto, infatti, dell'accantonamento al 1.1.2015 di 450.687,00, effettuato in sede di riaccertamento straordinario. I criteri di determinazione del FCDE, come evidenziati dall'Ente, oltre ad essere poco chiari, lasciano peraltro trasparire una non corretta applicazione del principio contabile 4/2, punto 3.3 e del collegato esempio n. 5. Nella nota del 6/11/2017 l'Ente comunica infatti di aver determinato il fondo al 31/12/2015 secondo il metodo c.d. semplificato previsto dal D.M. 20/5/2015, salvo poi specificare che l'importo è stato determinato "...sulla base dei **residui correnti di competenza**", come di seguito rappresentato:

Capitoli	Residui di competenza	% non incasso	Accantonamento
286 Refez.scolastica	4.000,00	31,9%	1.276,00
30 Recuperi	0,00		
52Tassa rifiuti	1 6.109,37	57%	9.193,00
455 Recup.spese	0,00		
42Tosap perm.	1.032,00	78%	805.68
44 Tosap temp.	0,00		
250 Proventi C.d.S	15.411,00	78%	12.021,00
		Totale	23.295,00

Tale criterio di determinazione, che evidenzia tra l'altro un accantonamento superiore a quello stanziato nel bilancio di previsione in 14.180,00 euro, non è conforme al disposto della nuova normativa sulla contabilità finanziaria, secondo cui, in applicazione del metodo semplificato, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il FCDE è determinata per un importo non inferiore *al seguente*:

+ FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1 dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
 - gli utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio di crediti
 + l'importo **definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il FCDE**, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Facendo riferimento alle previsioni definitive di bilancio, in caso di applicazione del metodo semplificato la percentuale di svalutazione avrebbe dovuto essere applicata all'importo definitivamente stanziato per ciascuna delle entrate ritenute a rischio di riscossione e non già all'importo dei relativi residui di competenza (come nel caso di specie). L'accantonamento al FCDE può essere effettuato esclusivamente secondo i due metodi previsti dal citato principio contabile (ordinario o semplificato), non essendo ammesso altro metodo "ibrido". Da



qui si desume l'errata quantificazione del FCDE nel risultato di amministrazione 2015⁴. La stessa irregolarità viene riscontrata sul risultato di amministrazione dell'anno 2016.

c) nel rimarcare il mancato rispetto del parametro deficitario n. 3 (che, a fronte di un valore massimo consentito del 65%, evidenzia un'incidenza della gestione dei residui attivi dei titoli I e III dell'entrata sugli accertamenti di competenza pari a quasi il 130%), si ritiene che la ridotta capacità di realizzare le entrate a rischio di riscossione (al 1/1/2015 il FCDE ha un'incidenza sui residui derivanti dalla gestione degli anni 2014 e precedenti pari al 80,76%) ed il fatto che una parte consistente di detti residui (riferiti a sanzioni CDS) è stata posta da tempo in riscossione coattiva a mezzo ruolo, con risultati poco proficui (v. risposta dell'Ente al punto n. 4), rendono necessaria, in aggiunta alla corretta determinazione del FCDE, una più incisiva attività di recupero dei propri crediti, anche avvalendosi delle indicazioni e dei suggerimenti di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 2 del 2018. Tali difficoltà di riscossione si palesano anche nel fatto che, in controtendenza rispetto alle annualità pregresse, l'Ente ha dovuto far ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 210 giorni nel corso del 2015 (per un importo di 494.380,89 euro, integralmente restituito) per supplire alle carenze di liquidità e lo stesso equilibrio di bilancio di parte corrente nell'anno 2015 viene raggiunto solo grazie alla massiccia applicazione di risorse straordinarie (100% dei proventi da sanzioni CDS, pari ad Euro 70.000, e 75% delle somme da permessi a costruire, pari ad Euro 22.713,73)⁵;

d) infine, si rileva che gli impegni in conto capitale, in parte cospicua già reimputati al 2015 in sede di riaccertamento straordinario (per l'importo di 276.796,75 euro su un totale reimputato di 459.368,02 euro), con il riaccertamento 2015 sono stati nuovamente reimputati all'anno 2016; ciò denota una difficoltà dell'Ente nel realizzare gli interventi infrastrutturali, ma anche una scarsa attendibilità dei cronoprogrammi di spesa⁶.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

⁴ Nella nota n. 889/2018, l'Ente indica il FCDE al 31/12/2015 in 440.5963,07 euro, senza peraltro specificare in dettaglio il relativo criterio di determinazione (metodo utilizzato, modalità di calcolo applicata e prospetti dimostrativi delle percentuali di incasso).

⁵ Nel quadro 1.1.1 del Questionario 2015 l'Organo di revisione quantifica l'equilibrio di parte corrente in Euro - 33.419,18, non considerando l'incidenza del FPV di parte corrente; comprendendo anche il richiamato fondo, esso risulta pari ad Euro + 12.044,34.

⁶ Dalla documentazione inviata dall'Ente si riscontra che degli impegni totali in parte capitale, nuovamente reimputati al 2016 e pari ad Euro 276.796,75, Euro 197.255,21 sono riferiti a lavori di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione alloggi IERP (ca. 2516/OU), programmi di sviluppo urbano (ca. 2670/980), spese per verde attrezzato (cap. 2780/OU), spese per attrezzature comunali e prevenzione rischio sismico e barriere architettoniche (capp. 2500/0 e 2696/1U).



DELIBERA


di segnalare le criticità indicate in parte motiva per la relazione sul rendiconto 2015 del Comune di Scheggino, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 148 bis del TUEL.

DISPONE


che l'Ente provveda, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, in occasione del rendiconto di prossima approvazione, alla corretta determinazione del risultato di amministrazione, in base ad un nuovo calcolo del FCDE e del conseguente risultato di amministrazione al 31/12/2015 e al 31/12/2016 (da considerare poi nel rendiconto 2017) in senso conforme alle previsioni di legge, in ogni caso valutando puntualmente le obbligazioni giuridiche sottese ai crediti conservati a residui e avendo cura di eliminare tutte le poste di bilancio non fondate su titoli validi;
che a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio ed all'Organo di revisione del Comune di Scheggino.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 6 marzo 2018.

Il Magistrato Relatore
Cons. Vincenzo Busa



Il Presidente
Fulvio Maria Longavita



Depositato il 9 MAR. 2018
Il Preposto della Sezione
Roberto Attilio Benedetti

